

ALLEGATO ALL'ATTO
Reg.to il 12 DIC. 2022
al N. 746 s.3

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

L'Associazione di Volontariato Croce Bianca Città di Gubbio assume la denominazione di **Croce Bianca Città di Gubbio ODV** con sede in Gubbio (PG), via Benedetto Croce, 25/b, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è costituito da croce bianca in campo azzurro circondata dalla scritta "Croce Bianca Gubbio ODV".

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, da intendersi restata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette

alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 – Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione esercita in via principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettere a), b), c) del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, svolgendo in particolare:

- a. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- b. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza e/o automedica o altro mezzo idoneo;
- c. servizi di trasporto organi, sangue ed emoderivati;
- d. attività rientranti nell'ambito di interventi e prestazioni sanitarie anche avvalendosi delle professionalità adeguate;
- e. servizi di trasporto sociale con mezzi appropriati alle condizioni dei soggetti trasportati;
- f. servizi di trasporto con mezzi idonei a portatori di handicap ed a quanti necessitano di trattamenti specifici presso centri specializzati;
- g. presidio con ambulanza ad ogni manifestazione sportiva, culturale, ricreativa sia pubblica che privata;
- h. attività assistenziali, sociali e sanitarie anche in collaborazione con enti pubblici;
- i. promozione delle iniziative di formazione e informazione sanitaria, tecnica e professionale organizzando corsi per la divulgazione delle norme di primo soccorso per i volontari e la popolazione;
- j. collaborazione con enti pubblici e/o di formazione per lo svolgimento presso l'Associazione di stage, lavori di pubblica utilità (LPU), di tirocini per i servizi di accompagnamento al lavoro (SAL) e ogni altra attività con finalità educative, informative, formative di carattere socio sanitario;

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore e s.m.i. potrà esercitare attività diverse da quelle sopra riportate che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate.

Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse tenendo conto dei limiti e criteri stabiliti dalla normativa.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del citato Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Tutte le attività principali e secondarie sono svolte in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale.

Tutte le attività possono essere svolte anche mediante collaborazioni con altri Enti e Associazioni a seguito di appositi accordi e ove necessario nella forma di associazione temporanea d'impresa o di scopo.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima con apposito regolamento. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 – Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto e i regolamenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, il richiedente è annotato nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale

l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano il diritto di voto tramite i genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci, con le limitazioni di cui al precedente art. 6, hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti o comportamenti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso.

- a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo e comunque entro la data di approvazione del bilancio consuntivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.
- b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
- c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
- d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie,

L'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 2 dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori alla soglia fissata per legge per gli Enti del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il

carattere secondario e strumentale delle attività diverse dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso alla rete associativa alla quale l'Associazione aderisce.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni stipulate con enti pubblici o privati;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie
- g. da attività di raccolta fondi
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 2.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 - Bilancio sociale

L'associazione redige, ove ricorrano gli obblighi di legge, il bilancio sociale e lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 – Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 – Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede legale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 – Adempimenti

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In apertura dei propri lavori, l'assemblea nomina un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre scrutatori per le votazioni per scheda.

L'assemblea elegge un presidente tra i soci presenti alla seduta nel solo caso di rinnovo del consiglio direttivo.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale, a variazione della sede legale, a scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, sono approvate con i quorum previsti all'art. 19 del presente statuto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante

delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Lo stesso socio può essere portatore di non più di 3 deleghe.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f. può definire le linee di indirizzo dei regolamenti di competenza del consiglio direttivo;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i soci all'Associazione;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sulla esclusione degli associati;
- l. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;
- m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38;
- e. delibera sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art.4;

Art. 24 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento. Può nominare un segretario

verbalizzante ed un tesoriere; Può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci;

Può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario, ove nominati, sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza del vice presidente. In assenza di entrambi del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, può partecipare alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola. Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio.

Art. 26 – Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula di contratti, convenzioni e accordi per il perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i regolamenti e provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 – Affidamento di funzioni

Il consiglio direttivo, può affidare ad uno o più dei suoi componenti incarichi specifici di studio, analisi e gestione di segmenti specifici di attività.

Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il consiglio direttivo decade in caso di dimissioni contestuali della metà più uno dei componenti.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti, dell'organo di controllo, ove istituito, e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 – Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente vigila che siano osservate le disposizioni statutarie e regolamentari, cura che sia data attuazione alle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 – Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

In ogni caso l'Assemblea potrà eleggere, in alternativa, un Organo di Controllo monocratico con le caratteristiche indicate dall'articolo 2397, comma 2, codice civile.

Art. 31 – Competenze

Il Collegio dei revisori dei conti o l'organo monocratico di controllo, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci. Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 32 - Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 33 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 – Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 30 giorni dalla presentazione

dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V – Norme finali

Art. 36 – Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 – Regolamenti

Il regolamento generale approvato dall'assemblea dei soci:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali,
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d. detta le linee di indirizzo dei regolamenti di competenza del consiglio direttivo;

Art. 38 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto alla rete associativa di appartenenza che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

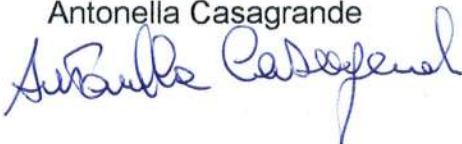
Art. 39 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 26 novembre 2022

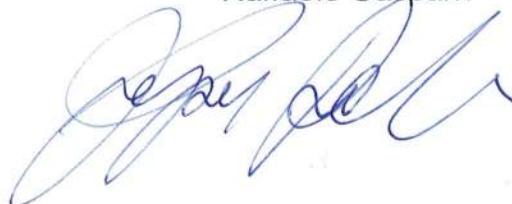
Il Segretario

Antonella Casagrande



Il Presidente

Raffaele Gasparri



CROCE BIANCA CITTA' DI GUBBIO ODV

Verbale di Assemblea Straordinaria della Associazione Croce Bianca Città di Gubbio ODV

Oggi, 26/11/2022 con inizio alle ore 15:30, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci della Croce Bianca Città di Gubbio ODV, giusta convocazione del 06/11/2022 presso la sede operativa di via Sant'Anna, 9 – loc. Spada - Gubbio.

L'Assemblea, in 1a convocazione è andata deserta.

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione modifiche allo Statuto per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) con gli adeguamenti richiesti in data 02/11/2022).

Presiede il Presidente Raffaele Gasparri

Funge da segretario verbalizzante la volontaria Antonella Casagrande

Il Presidente dichiara aperta la seduta, che risulta avere il numero legale richiesto come da elenco presenti sottoscritto ed allegato alla presente deliberazione.

Il Presidente informa l'Assemblea della necessità di apportare modifiche allo statuto dell'Associazione come da richiesta pervenuta in data 02/11/2022 dal competente ufficio della Regione Umbria. Tali modifiche sono necessarie per consentire l'iscrizione al RUNTS e riguardano una puntuale elencazione delle attività d'interesse generale da esercitare in via esclusiva o principale, nonché garantire il principio della parità di diritti tra gli associati, prevedendo il diritto di voto ai soci minorenni.

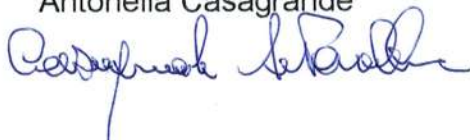
Il Presidente illustra tali modifiche specificando in particolare come il voto ai soci minorenni venga garantito tramite la presenza in assemblea di chi esercita la potestà genitoriale. Il Presidente, ricordando come la Regione abbia chiesto modifiche e chiarimenti ad un numero considerevole di associazioni, illustra anche ulteriori piccoli aggiustamenti statutari che, sulla base delle circolari ministeriali e delle bozze predisposte dalle diverse reti associative, rendono lo statuto dell'Associazione formalmente coerente con quanto previsto dalle norme.

I soci, prendono atto della necessità ed urgenza delle modifiche e, non sollevando problematiche di sorta, approvano all'unanimità il punto n. 1 all'ODG "Approvazione modifiche allo Statuto per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) con gli adeguamenti richiesti in data 02/11/2022). Il socio Enzo Castellani partecipa all'assemblea senza diritto di voto essendo iscritto da meno di 3 mesi.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:45

Il Segretario verbalizzante

Antonella Casagrande



Il Presidente

Raffaele Gasparri





Agenzia delle Entrate
Direzionale Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Gualdo Tadino
Registrazione: **12 DIC. 2022**
al n. **746** **3 privati**
Euro **esente** **✓**

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Ercol Delera (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
SERIE	NUMERO	DATA			SERIE	NUMERO	DATA
3	746	12/12/2022	REGISTRO ALTRO ERARIO	0,00 0,00	T3F22L000746000WE codice identificativo per eventuali adempimenti successivi		
			ALTRE AZIENDE	0,00	DA	A	IMPORTO
			TOTALE	0,00			

IMPORTO VERSATO **ESENTE** TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

CODICE UFFICIO
T3F

Si convalidano, sulla base
del contenuto dell'atto,
i dati risultanti dai
Quadri A, B, C e D (E e F)

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA REGISTRAZIONE

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA REGISTRAZIONE

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO TERRITORIALE DI: GUALDO TADINO		Foglio N. / di tot.	N. DI REPERTORIO
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE GSPRFL53R30E256E26112022	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO 26/11/2022	DATA FINE PROROGA
TIPOLOGIA DELL'ATTO ADEGUAMENTO STATUTO	ADEMPIMENTO ☒ Reg ☐ Pro ☐ Ces ☐ Ris		USO ABITATIVO ☐ Si

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
1	98048830549	CROCE BIANCA CITTA' DI GUBBIO ODV	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE GUBBIO		PROVINCIA PG	VIA O PIAZZA VIA BENEDETTO CROCE
N. CIVICO	25/B		
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
2			
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
3			
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
4			
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
5			
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
6			
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE										DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO										N. DI REPERTORIO																	
TIPOLOGIA DELL'ATTO																														Foglio N. / di tot.									
QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO																																							
N.ORD	CODICE NEGOZIO	(1)	(2)	(3)	VALORE															DANTI CAUSA (es. proprietari)			/	AVENTI CAUSA (es. inquilini)															
1	E000				/															1			/																
																							/																
																							/																
																							/																
																							/																
																							/																
																							/																
																							/																
TOTALE VALORE																									€ 0,00					(1) Barrare se soggetto a IVA (2) Barrare a fronte di agevolazioni (3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivo									
QUADRO D DATI DEGLI IMMOBILI																																							
N.ORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA										SUBALTERNO																							
1						/ /											☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO																						
2						/ /											☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO																						
3						/ /											☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO																						
4						/ /											☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO																						
5						/ /											☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO																						
6						/ /											☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO																						
7						/ /											☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO																						
8						/ /											☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO																						
9						/ /											☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO																						
10						/ /											☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO																						
11						/ /											☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO																						
12						/ /											☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO																						
Sigillo notarile o timbro dell'ufficio cui è addetto l'Ufficiale rogante Firma del richiedente la registrazione 																																							